

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA I SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Aprile 2011

Immigrazione ed emigrazione. Asilo.

Consiglio di Stato, Sez. I, 20 aprile 2011, n. 1076/2010 - Pres. Barbagallo, Est. Cangelosi

Le autorità italiane possono assumere, ai sensi dell'art. 3.2 del regolamento (CE) 343/2003 di Dublino II, la competenza di esaminare la richiesta di asilo dello straniero che in precedenza ha presentato istanza di asilo in Grecia. Invero, al momento attuale, le procedure seguite in quel Paese in materia di asilo risultano inficiate da insufficienze strutturali tali da non poter assicurare ai richiedenti asilo un adeguato esame delle loro richieste, delle loro doglianze e una difesa adeguata contro arbitrarie decisioni di rinvio ai paesi di origine. Ne discende l'illegittimità del diniego, espresso dalla Direzione dei servizi civili per l'immigrazione, Unità di Dublino, di riconoscimento dello status di rifugiato con contestuale trasferimento dello straniero in Grecia.

[Link al testo parere](#)

Il parere segna un radicale cambiamento di giurisprudenza a proposito di richiesta di asilo avanzata dallo straniero alla Grecia (*ex multis*, per il passato, Cons. St., sez. I, 6 ottobre 2010, n. 2259/2010; Cons. St., sez. I, 24 marzo 2010, n. 1008/2010) e recepisce quanto affermato dalla Corte di giustizia dei diritti dell'uomo di Strasburgo, riunita nella formazione di Grande Camera in data 21 gennaio 2011 (sentenza relativa al ricorso n. 30696/09, proposto da cittadino afgano contro il Belgio e la Grecia), la quale ha condannato la Grecia per violazione sia dell'art. 3 della Convenzione di Dublino per le condizioni di detenzione e di soggiorno inflitte allo straniero, sia degli artt. 3 e 13 della stessa Convenzione per insufficienza delle procedure seguite per l'esame della domanda di asilo. In particolare, la decisione richiama rapporti di organizzazioni internazionali che hanno messo in evidenza che la legislazione greca non trova pratica applicazione in materia di rifugiati e che le procedure seguite per la concessione dell'asilo soffrono di carenze strutturali, mancanza di informazione circa le procedure da seguire, difficoltà di accesso all'autorità competente, nessun sistema affidabile di comunicazione tra le autorità e i richiedenti asilo, scarsità di interpreti e carenza di formazione dello staff responsabile per condurre interviste individuali, mancanza di supporto legale per i richiedenti asilo, termini eccessivamente lunghi per determinare una decisione, nonché mancanza di appropriati rimedi di difesa. Tutte carenze le quali colpiscono i diritti sia dei richiedenti asilo giunti per la prima volta in Grecia, sia quelli rinviati in applicazione del regolamento di Dublino.

Si tratta di mutamento di giurisprudenza riguardante soltanto la Grecia. Viceversa, per altri Paesi, v. Cons. St., sez. I, 11 gennaio 2012, n. 1210/2011 (Austria); Cons. St., sez. I, 30 novembre 2011, n. 553/2011 (Malta); Cons. St., sez. I, 9 febbraio 2011, n. 2546/2010 (Svezia); Cons. St., sez. I, 20 ottobre 2010, n. 1020/2010 (Olanda).